

AIUTI DI STATO

(Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(87/C 290/02)

1. Comunicazione agli interessati diversi dagli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, relativa a misure istituite dal decreto legge 10 luglio 1987, n. 273 del governo italiano, comprendenti:

— un aiuto a favore dei produttori di mosti concentrati rettificati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del decreto legge citato,

— la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato rettificato che ha beneficiato dell'aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso decreto legge.

Le misure di cui sopra sono aiuti al funzionamento privi d'incidenza durevole sullo sviluppo del settore in causa, poiché la soppressione delle misure stesse determina automaticamente la cessazione dei loro effetti.

Dette misure costituiscono inoltre aiuti complementari al regime d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾ e rappresentano pertanto un'infrazione a detto regolamento.

2. Un aiuto che rappresenta un'infrazione a un'organizzazione comune di mercato è incompatibile con il

mercato comune e non può pertanto beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

3. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha deciso di avviare, nei confronti della misura in causa, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase del trattato CEE.

4. La Commissione rammenta i termini della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, e informa conseguentemente i beneficiari, effettivi o potenziali delle misure di cui sopra del carattere precario delle stesse: infatti, i beneficiari di un aiuto concesso illegalmente, vale a dire senza che la Commissione sia pervenuta ad una decisione definitiva circa la sua compatibilità, possono essere tenuti a restituirlo.

5. La Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a comunicarle le loro osservazioni sulle misure sopra citate entro due settimane dalla data della presente comunicazione, all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles.

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.